



N. 53
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

.....

OGGETTO: CONVENZIONE CON ASD PALLAVOLO ARQUATESE PER GESTIONE CAMPO BOCCE.

L'anno Duemilaquattordici questo giorno 10 del mese di maggio alle ore 11,15 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

- ROCCHETTA	IVANO	SINDACO
- DOVANI	GIUSEPPE	VICE SINDACO
- BACCANTI	BERNARDO	ASSESSORE
- FREPPOLI	GIUSEPPE	ASSESSORE
- BELFORTI	MAURIZIO	ASSESSORE
- SARTORI	MARIAPAOLA	ASSESSORE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

- FULGONI	DARIO	ASSESSORE
-----------	-------	-----------

- Partecipa il Segretario Comunale **Dr.ssa Noviello Elena.**

Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'ASD Pallavolo Arquatese è già convenzionata con il Comune di Castell'Arquato per la gestione del campo di Beach Volley e degli annessi spogliatoi;

Vista la nota presentata dal Presidente dell'ASD Pallavolo Arquatese in data 08.04.2014, prot. 2934, circa la possibilità di gestire il campo ad uso bocce situato in Piazza San Carlo;

Vista a riguardo la bozza di Convenzione predisposta nella quale si chiede, all'art. 9, un contributo annuale di € 3.500,00 da parte del Comune;

Ritenuto opportuno, stante l'attività svolta dall'ASD Pallavolo Arquatese, concedere la gestione del campo ad uso bocce situato in P.zza San Carlo,

Ritenuto di approvare la Convenzione, che si allega al presente atto per formarne parte integrante prevedendo però, all'art. 9, un contributo di € 300,00 annui vincolati, come in passato, alla sistemazione del campo da bocce per darne maggiore fruibilità;

Acquisiti

- i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio Sociale e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- di concedere la gestione del campo ad uso bocce situato in p.zza San Carlo all'ASD Pallavolo Arquatese;
- di approvare la Convenzione prevedendo però, all'art. 9, un contributo di € 300,00 vincolati alla sistemazione del campo da bocce;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA BOCCE E SERVIZI ANNESSI
UBICATI IN CASTELL'ARQUATO**

L'anno Duemilaquattordici....., addì del mese di
alle ore in Castell'Arquato, nell'ufficio di Segreteria del Comune,

Tra

Il **Comune di Castell'Arquato**, con sede in Piazza Municipio, n. 3, C.F. 00230250334, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto nella sua qualità di responsabile del servizio, giusto provvedimento sindacale n. del, nel prosieguo del presente atto denominato, per brevità "**concedente**";

e

La Soc./Associazione con sede in Via C.F./P.I. in nome e per conto della quale agisce nel presente atto il sig., domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di, nel prosieguo del presente atto denominata, per brevità "**concessionario**";

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – FINALITA'

Il Comune di Castell'Arquato intende proseguire, attraverso la gestione del campo da bocce di Castell'Arquato e servizi annessi, la promozione e il potenziamento della pratica sportiva, sociale ed aggregativa.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Costituiscono oggetto della convenzione il campo da bocce, i locali destinati a spogliatoi e servizi igienici (contestualmente al Tennis Club" e "Beach Volley", con relative pertinenze e attrezzature, siti in questo capoluogo p.za San Carlo, di cui ai mappali: 315 – 362 del Foglio 14 - catasto fabbricati/terreni - del Comune di Castell'Arquato.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata fino al **31.12.2018** con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

In ogni caso, dopo un anno dalla sottoscrizione della convenzione stessa, dovrà essere effettuata una verifica in ordine al complessivo andamento della gestione in relazione agli impegni assunti dal concessionario e al grado di soddisfazione degli utenti, predisponendo apposita relazione scritta da sottoporre all'esame della Giunta Comunale.

ART. 4 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Il concessionario nell'impegnarsi a gestire e mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature ed impianti, senza manomettere o mutare in alcun modo la consistenza degli impianti stessi, con la firma della convenzione si assume la gestione degli impianti di gioco e relative pertinenze sulla relativa area e sarà quindi responsabile sotto tutti gli aspetti di legge della conduzione del servizio.

Il concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni, che venissero causati a terzi o a cose di terzi, nel corso di tutte le attività ammesse e riconducibili alla responsabilità diretta del concessionario medesimo.

ART. 5 – USO DEL COMPLESSO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è nominato custode dell'impianto sportivo in oggetto; a lui spetta il diritto prioritario della struttura.

Il concessionario è responsabile del corretto uso degli impianti con relative attrezzature e sarà responsabile del comportamento dei propri atleti, degli atleti ospiti e, in generale, di tutti gli utenti.

ART. 6 – MANUTENZIONE ORDINARIA

Il concessionario si impegna a mantenere in efficienza tutto il complesso sportivo assegnatogli nello stato di fatto al momento dell'accettazione della concessione.

Considerando che la concessione non ha requisiti di esclusività le opere di manutenzione saranno così ripartite:

Manutenzione ordinaria, al 50% fra le parti;

Manutenzione straordinaria, a carico del proprietario dell'impianto.

In particolare il concessionario ha l'onere di:

- provvedere al mantenimento della tracciatura dell'area di gioco;
- provvedere alla sostituzioni della rete di mezzeria del campo di gioco;

- tenere chiusi al pubblico tutti gli accessi alla struttura, salvo in caso di manifestazioni autorizzate, apposite prenotazioni e tornei di gioco organizzati dall'associazione o di chi ne fa richiesta, anche tramite il gestore e previo pagamento delle quote;
- coprire l'area di gioco nel periodo invernale e vietarne l'accesso alle persone non autorizzate da questa amministrazione o dalla società gestrice;
- provvedere alla manutenzione delle apparecchiature e attrezzature in uso.

Il fondo dell'area di gioco deve essere mantenuto in buone condizioni; deve essere opportunamente bagnato, livellato e pulito da eventuali rifiuti organici ed inorganici da parte del concessionario in modo che risulti sempre in perfetta efficienza.

ART. 7 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono considerate opere di manutenzione straordinaria quei lavori che comportano modifiche, sostituzioni o sistemazioni per rinnovamento, miglioramento e adeguamento delle strutture e degli impianti di pertinenza dell'impianto sportivo.

Tali lavori dovranno essere richiesti per iscritto al Comune il quale, a seguito di opportune verifiche tecniche, programmerà la realizzazione degli stessi in relazione all'entità, all'urgenza dei medesimi nonché alle proprie disponibilità finanziarie di bilancio.

Le opere segnalate, se non creeranno pregiudizio all'esercizio dell'attività sportiva, non potranno essere di pretesto al concessionario per richieste non contemplate nella presente convenzione.

Non possono in alcun modo considerarsi manutenzioni straordinarie i lavori derivanti dalla mancata o imperfetta manutenzione ordinaria oppure per i quali è stata omessa da parte del concessionario la segnalazione richiesta nei commi precedenti.

In caso di necessità ed urgenza, e comunque previa autorizzazione di questa amministrazione ed alle disponibilità del concessionario, i lavori potranno essere sostenuti dallo stesso il quale verrà rimborsato delle spese sostenute senza aggravii.

ARTICOLO 8 - ESECUZIONI DI MIGLIORIA

Qualora il concessionario intendesse eseguire opere di miglioria alle attrezzature e/o apparecchiature del complesso dovrà richiedere al Comune la preventiva autorizzazione scritta e, pertanto, non potrà eseguirle se non dopo l'ottenimento della stessa.

In tale circostanza dovranno essere convenute le modalità per l'assunzione degli oneri relativi.

Sarà obbligo del concessionario fornire al Comune, in caso di modifiche agli impianti, le relative certificazioni di corretta esecuzione in base alla normativa vigente.

Si intende che, comunque, tutte le opere effettuate rimarranno di proprietà del Comune senza alcun diritto a rimborsi, indennità o compensi.

ART. 9 – CONTRIBUTO ANNUALE

Il Comune eroga al concessionario un contributo stabilito nella misura massima di **Euro 300,00 annui** per le spese di sistemazione del campo bocce.

Al di fuori di detto contributo annuo nessun ulteriore onere potrà essere addebitato al bilancio comunale se non attraverso specifico ed espresso atto deliberativo.

ART. 10 – AFFITTO DELLA STRUTTURA - TARIFFE

Il concessionario potrà affittare l'impianto sportivo ad altre associazioni sportive ed è autorizzato a riscuotere le tariffe; gli introiti derivanti dalla riscossione saranno completamente di sua competenza.

In caso di richiesta di utilizzo dell'impianto sportivo, il concessionario si impegna a dare la priorità all'utilizzo al bacino Arquatese.

Avranno altresì priorità, subordinatamente e comparabilmente alle esigenze del bacino di cui sopra e alle condizioni ambientali e del terreno, le società amatoriali del Comune di Castell'Arquato che abbiano inoltrato al concessionario regolare richiesta munita del programma dell'attività.

ART. 11 – DIRITTO D'USO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo in questione previa notizia al concessionario almeno una settimana prima; fatta eccezione per le eventuali prenotazioni la quali hanno la priorità.

ART. 12 - PERSONALE

La gestione del complesso sportivo dato in concessione dovrà essere svolta dal Concessionario con propri capitali, struttura tecnica e con proprio personale, anche volontario.

In particolare sarà a carico del concessionario tutto il personale occorrente per una corretta gestione. Il Concessionario, inoltre, potrà provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria mediante ditte specializzate in grado di rilasciare le necessarie dichiarazioni quando richieste dalle leggi vigenti.

Il personale di servizio all'interno della struttura dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico ed il concessionario è tenuto a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non osservasse una condotta irreprensibile.

ARTICOLO 13 - ISPEZIONE DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune nella sua qualità di concedente potrà effettuare in ogni momento, anche senza preavviso, per tutta la durata della convenzione, visite e ispezioni al complesso da parte di

tecnici e funzionari comunali e prescrivere l'esecuzione di tutte quelle opere di manutenzione ordinaria previste dalla presente Convenzione.

Se il Concessionario non dovesse provvedere tempestivamente alle opere richieste, il Comune potrà disporre direttamente l'esecuzione dei lavori prescritti a propria cura e spesa, addebitando il relativo importo al concessionario.

ARTICOLO 14 – PENALITA'

Per inosservanze ed inadempienze alla presente convenzione, il Responsabile del Servizio applicherà, previa contestazione scritta, le seguenti penali:

- Euro 100,00 per la mancata concessione degli impianti, senza giustificato motivo, ad associazioni che ne richiedano l'utilizzo coerente;
- da Euro 100,00 a Euro 400,00 per interventi di manutenzione ordinaria non effettuati e per interventi di pulizia ordinaria e straordinaria non effettuati nell'area di gioco, tali che se ne pregiudichi l'immagine di decoro dell'intero complesso sportivo.

Il mancato pagamento della penale entro il termine massimo di giorni trenta potrà comportare l'incameramento di quota parte della fideiussione in garanzia, oppure, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, la risoluzione di diritto della convenzione.

ARTICOLO 15 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DELLA STRUTTURA

Contestualmente alla consegna, che dovrà avvenire in data antecedente alla data di effetto della presente convenzione, sarà redatto, in contraddittorio, tra il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e il concessionario, apposito verbale nel quale dovrà essere riportato lo stato di efficienza dei vari impianti, l'elenco delle eventuali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire ed ogni altro dato tecnico interessante il funzionamento della struttura ai fini di un preciso programma dei lavori da effettuarsi.

Alla scadenza contrattuale gli impianti dovranno essere restituiti al Comune liberi da persone e cose.

All'atto della restituzione degli impianti verrà verificato il verbale originario per appurare che lo stato della struttura ed attrezzature risponda alla normale usura del tempo, fatto salvo quanto rientra nell'obbligo della manutenzione ordinaria; ogni danno accertato comporterà per il concessionario l'obbligo del risarcimento.

ARTICOLO 16 – POLIZZA FIDEJUSSORIA IN GARANZIA E POLIZZA CAR

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico il concessionario dovrà presentare polizza fideiussoria assicurativa o bancaria di importo pari a **€. 100,00**, valida per tutto il periodo di gestione.

Tale cauzione sarà svincolata dopo l'avvenuta regolare riconsegna al Comune della struttura sportiva in oggetto e sempre che il concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo, ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata.

La polizza dovrà contenere l'espresso impegno, a semplice richiesta del Comune, "a versare al Comune di Castell'Arquato l'intero importo o quello minore richiesto, ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni e/o controversie pendenti sulla sussistenza del danno e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del C.C. ed alla decadenza dei termini, di cui all'art. 1957 del C.C., entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. da parte del Comune di Castell'Arquato".

Il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare a persone e/o cose o che possano derivare da terzi per effetto dell'uso degli impianti e comunque in dipendenza dalla presente convenzione, limitatamente ai periodi di utilizzo esclusivo (non nel periodo in cui è a disposizione di questo Comune) così come meglio dettato nel precedente art. 11.

A tal fine il concessionario, entro il termine soprindicato, dovrà provvedere altresì alla costituzione di idonea **Polizza R. C.**, quale copertura assicurativa.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

Potranno costituire causa di risoluzione anticipata unilaterale della convenzione da parte del Comune di Castell'Arquato le seguenti motivazioni:

- mancata realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria che causino prolungate chiusure dell'impianto o gravi rischi per l'incolumità di pubblico ed atleti, carenze nel decoro degli impianti a danno dell'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- realizzazione di eventi penalmente rilevanti nell'ambito della gestione;
- attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- chiusura dell'impianto non concordata con il Comune;
- scioglimento dell'associazione concessionaria;
- mancato pagamento delle penali.

ARTICOLO 18 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' fatto assoluto divieto al concessionario di cedere a terzi la presente convenzione.

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti dovranno essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione; qualora le divergenze dovessero permanere competente per qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Piacenza.

ARTICOLO 20 - SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese contrattuali ed accessorie, relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, saranno a carico del concessionario.

In allegato lo stralcio planimetrico (sub A) e regolamento per l'accesso all'area di gioco (sub B).

Letto, confermato e sottoscritto,

Castell'Arquato, li

IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

.....

LA SOCIETA' CONCESSIONARIA

.....

OGGETTO: CONVENZIONE ASD PALLAVOLO ARQUATESE PER GESTIONE CAMPO BOCCE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Culturale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:

.....
.....FAVOREVOLE.....

Castell'Arquato, 9.5.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:

Favorevole. Tale somma per il contributo di € 300,00 verrà stanziata sul bilancio 2014 in corso di redazione. Tale contributo sarà erogato dopo avere verificato il vincolo della sistemazione del campo e il rispetto degli obblighi a carico del concessionario, in particolare per quanto riguarda la fideiussione e la stipula della polizza C.A.R. -

Castell'Arquato,10 5 14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n.53 del 10 5 14

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
N OVIELLO ELENA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ...28 5 14 e per gg. 15 consecutivi.

- è stata comunicata, con lettera Prot. n.in data ai capigruppo consiliari.

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. in data al Prefetto di Piacenza.

Che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Castell'Arquato,

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -
